

• UN «PACCHETTO» DI NUOVE DISPOSIZIONI

Le novità della pac per il 2010

Sono interessati il regime dei pagamenti diretti, le scelte e i comportamenti degli agricoltori. Nel 2010, per una larga parte di aziende, il tasso di modulazione sarà dell'8%

Appena dopo la metà di dicembre il Mipaaf ha diffuso una nota informativa ufficiale con la quale spiega l'insieme delle novità della pac per l'anno 2010, alla luce della entrata in vigore del pacchetto delle nuove disposizioni contenute nella riforma della health check e dei successivi atti legislativi che sono stati emanati dall'Unione Europea.

Considerate le numerose e importanti novità che regolano il regime di erogazione dei pagamenti diretti e l'impatto che le nuove regole determinano sulle scelte e sui comportamenti degli agricoltori, riportiamo una sintesi di quanto contenuto nella nota ministeriale, rimandando ai provvedimenti che sono stati predisposti e pubblicati o che sono in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* sui quali *L'Informatore Agrario* non ha mancato di riferire negli ultimi mesi.

Modulazione. Cominciamo da questo strumento della pac, per il quale si prevede un aumento annuale della percentuale di trattenuta sui pagamenti diretti, da effettuarsi per gli importi di premio che superano i 5.000 euro.

Per gli importi eccedenti 300.000 euro è prevista un'ulteriore trattenuta del 4%.

Per l'anno 2010 il tasso di modulazione è dell'8% che sale al 14% per gli importi superiori alla soglia di 300.000 euro.

Condizionalità. In materia c'è stata la parziale modifica delle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, rafforzando a partire dal 1° gennaio scorso gli standard in materia di «mantenimento di habitat», al fine di conservare i benefici ambientali del set aside, e di «protezione e gestione delle risorse idriche» (obbligo di co-

stituire fasce tampone lungo i corsi d'acqua) a partire dal 2012.

Pagamento unico aziendale. Per il regime del pagamento unico si deve segnalare, per iniziare, che dalla scorsa estate a oggi si sono susseguiti diversi provvedimenti nazionali di recepimento:

- il decreto Mipaaf del 29-7-2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22-9-2009, con il quale è stato disciplinato il nuovo regime di aiuti specifici di cui all'articolo 68 del regolamento Ce n. 73/2009;

- il decreto Mipaaf del 10-11-2009, in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si fissano le regole per l'attribuzione dei titoli disaccoppiati a favore degli agricoltori che hanno aderito alla misura di estirpazione dei vigneti;

- il decreto Mipaaf n. 1867 del 10-12-2009, in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, relativo alle modalità di incorporazione nel regime del pagamento unico aziendale degli aiuti fino a oggi erogati ai coltivatori di frumento duro, in conto premio qualità;

- il decreto Mipaaf n. 1868 del 9-12-2009, in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, relativo alle norme per l'attuazione del regime del pagamento unico aziendale, in sostit-

uzione del precedente decreto che risale ad agosto 2004;

- il decreto Mipaaf n. 30125 del 22-12-2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31-12-2009, con il quale sono state stabilite le nuove regole di funzionamento della condizionalità.

Tra le novità derivanti dalla health check si ricorda la possibilità di eseguire una attività non agricola sulle superfici richieste a premio unico, alla condizione che essa non interferisca con il normale ciclo colturale e non ostacoli l'applicazione delle norme di condizionalità. Inoltre, è stata introdotta la facoltà di chiedere la modifica dei titoli all'aiuto, con la possibilità di effettuare frazioni o accorpamento di titoli frazionati di natura omogenea.

Titoli pac in deroga. Con la riforma health check è stata creata una nuova categoria di titoli. Oltre a quelli ordinari e ai titoli speciali, ci saranno i titoli in deroga.

Si tratta di una categoria che, secondo alcuni, non sarà molto diffusa in Italia, dove riguarderà i coltivatori di frumento duro titolari di superfici in affitto e interessati alla integrazione nell'ambito del disaccoppiamento dei premi qualità incassati nel periodo di riferimento 2005-2008.

A costoro, in caso non avessero terreni a sufficienza per attivare i titoli in portafoglio, saranno assegnati titoli con deroga che possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è limitata fino al momento in cui l'agricoltore non dichiara sufficienti ettari ammissibili e decade se i titoli sono trasferiti (con eccezione delle successioni).

Ammissibilità delle superfici. In materia si ricorda che, ai fini dell'attivazione dei titoli, sono considerate ammissibili: le superfici agricole e quelle investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41); le superfici che erano ammissibili nel 2008 e che non lo sono più per l'ingresso in un regime agroambientale (imboschimento, set aside pluriennale, impegni legati alla direttiva Natura 2000, ecc.).

A tal proposito, si evidenzia che per quanto riguarda il bosco ceduo a rotazione rapida (pioppeti, ecc.) è stato emanato un decreto Mipaaf (n. 1868 del 9-12-2009, in via di pubblicazione) che sancisce l'ammissibilità di tali superfici, stabilendo in 8 anni il periodo massimo tra 2 ceduzioni.

Infine, la nota esplicativa Mipaaf tratta di altri argomenti sui quali la nostra rivista è già intervenuta nei mesi scorsi.

In particolare, si tratta delle norme in materia di riserva nazionale, di sostegno specifico, in attuazione dell'art. 68 del regolamento Ce n. 73/2009 (si veda il decreto ministeriale 29-7-2009) e, infine, degli aiuti accoppiati e dei pagamenti transitori.

C.Di.



I pioppeti sono considerati superfici ammissibili ai fini dell'attivazione dei titoli pac